

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra la

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

e il

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Il Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano 11, di seguito indicato come Dipartimento, rappresentato dal prof. Mauro Dolce, Direttore dell'Ufficio Rischio sismico e vulcanico, ed il Consiglio Nazionale dei Geologi, con sede in Roma, via Vittoria Colonna 40, di seguito indicato come Consiglio, rappresentato dal Presidente, dr. Gian Vito Graziano.

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n.225, recante l'istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture di protezione civile", convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

CONSIDERATO che al Dipartimento è demandato, tra l'altro, il compito di:

- predisporre i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, nonché gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei suddetti programmi a livello regionale e locale;
- predisporre gli elementi per gli indirizzi e i criteri generali per la pianificazione dell'emergenza curando, d'intesa con le Regioni, la definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi;
- predisporre gli elementi per gli indirizzi e criteri per la mitigazione dei rischi;
- promuovere le attività di formazione in materia di protezione civile attraverso lo sviluppo di progetti formativi mirati; di predisporre materiale divulgativo in materia di protezione civile; di proporre azioni volte alla prevenzione dei rischi;

CONSIDERATO che il Consiglio è disponibile a collaborare con il Dipartimento per l'approfondimento di tematiche di comune interesse in materia di protezione civile con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la previsione e prevenzione, le indagini post-evento, gli interventi in emergenza, gli studi per la mitigazione dei rischi;

CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio, al fine di poter contribuire responsabilmente al perseguimento della migliore risposta professionale ha espresso l'intendimento di instaurare un rapporto organico di collaborazione con il Dipartimento stesso per l'organizzazione di idonei programmi formativi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della predetta 225/92, gli ordini ed i collegi professionali concorrono alle attività di protezione civile;

CONSIDERATO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

RITENUTO di dover regolare gli ambiti e le modalità del concorso attraverso un accordo quadro finalizzato a sviluppare una collaborazione fattiva idonea a contribuire alla mitigazione dei rischi naturali, a superare le difficoltà tecniche connesse al verificarsi di un'emergenza, a realizzare un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio dei metodi e criteri di indagine geologica risultati più efficaci in fase emergenziale;

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1

Ambito

Il presente accordo di collaborazione si applica su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

Finalità

Il presente accordo è finalizzato ad incentivare forme di collaborazione tra il Dipartimento ed il Consiglio per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali.

Articolo 3

Attività

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono realizzate attraverso specifici programmi che saranno oggetto di successivi protocolli di intesa stipulati nell'ambito del presente

accordo di collaborazione, nei quali verranno definiti gli impegni del Dipartimento e del Consiglio e i contenuti delle attività programmate.

Articolo 4

Struttura per la definizione, coordinamento e verifica del programma

Al fine di assicurare il pieno svolgimento del presente accordo, le parti istituiscono un apposito Gruppo di Lavoro tecnico finalizzato alla definizione delle intese operative di cui all'art. 3, al coordinamento e verifica periodica delle attività, con cadenza almeno trimestrale. Del suddetto Gruppo di Lavoro fanno parte:

- per il Consiglio, il dr. Eugenio Di Loreto, il dr. Michele Orifici e la dr.ssa Giuseppina Nocera
- per il Dipartimento, il dr. Paolo Marsan, il dr. Sergio Castenetto e il dr. Angelo Corazza

Il Gruppo di Lavoro viene coordinato da uno dei rappresentanti del Dipartimento e resta in carica per la durata del presente accordo.

Articolo 5

Modificazioni dell'atto e adesioni successive

Qualunque eventuale modifica del presente accordo è apportata con consenso unanime dei partecipanti e con le medesime procedure.

Articolo 6


Entrata in vigore e durata dell'atto

Il presente accordo ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione. L'accordo si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, in assenza di richiesta formale di risoluzione del rapporto avanzata entro la scadenza da una delle parti.

Roma, 14.04.2011

per il Dipartimento della Protezione Civile


prof. Mauro Dolce



.....

per il Consiglio Nazionale dei Geologi

dr. Gian Vito Graziano



.....